



21 febbraio 2019

Concetto d'esercizio CE

Allegato 2: Centri speciali

Committente CD SEM 2019

Responsabile del
sottoprogetto Ker

Autore Muol

Classificazione Pubblico

Status Approvato

Versione 1.1

Indice

1	Fondamenti.....	3
1.1	Introduzione	3
1.2	Principi fondamentali	3
2	Attribuzione ai centri speciali.....	4
2.1	Prescrizioni di legge	4
2.1.1	Rapporto tra l'attribuzione e l'assegnazione ad un luogo di soggiorno e il divieto di accedere ad un dato territorio	4
2.1.2	Considerevole esposizione a pericolo della sicurezza e dell'ordine pubblici	5
2.1.3	Disturbo considerevole dell'esercizio e della sicurezza.....	5
2.1.4	Valutazione materiale complessiva	6
2.1.5	Prescrizioni di diritto procedurale.....	6
2.2	Svolgimento operativo dell'attribuzione	7
3	Gestione interna dell'occupazione (vedi capitolo 6 del CE)	11
3.1	Modalità di entrata e uscita (vedi capitolo 6.1 del CE)	11
4	Assistenza (vedi capitolo 7 del CE).....	11
4.1	Personale addetto all'assistenza: quantità (vedi capitolo 7.2 del CE)	11
4.2	Piccola somma per le spese personali (vedi capitolo 7.7 del CE)	12
5	Occupazione (vedi capitolo 8 del CE)	12
5.1	Offerte di formazione (vedi capitolo 8.3 del CE)	12
5.1.2	Istruzione scolastica di base (vedi capitolo 8.3.1 del CE)	12
5.1.3	Ulteriori offerte di formazione (vedi capitolo 8.3.2 del CE)	12
5.2	Offerte per il tempo libero (vedi capitolo 8.4 del CE).....	13
5.2.2	Attività in generale (vedi capitolo 8.4.1 del CE)	13
5.3	Programmi d'occupazione (vedi capitolo 8.5 del CE).....	13
6	Salute e assistenza medica (vedi capitolo 9 del CE)	13
6.1	Spese sanitarie e assicurazione malattie (vedi capitolo 9.13 del CE)	13
7	Sicurezza (vedi capitolo 10 del CE).....	13
7.1	Personale di sicurezza: quantità (vedi capitolo 10.3 del CE)	13
8	Trasporto di persone (vedi capitolo 15 del CE).....	14
9	Elenco delle modifiche	14

1 Fondamenti

1.1 Introduzione

La Confederazione può gestire dei centri speciali di cui all'articolo 24a LAsi. Tali centri servono per collocarvi i RA che compromettono notevolmente la sicurezza e l'ordine pubblici o che con il loro comportamento disturbano considerevolmente l'esercizio regolare dei centri della Confederazione. In questo si agevola l'esercizio dei CFA ordinari, si migliora la convivenza tra i RA che restano nei CFA ordinari e si supporta lo svolgimento rapido e corretto di tutte le procedure d'asilo.

I fondamenti e le regole dell'alloggiamento in un centro speciale possono parzialmente differire da quelli dei CFA ordinari. Le differenze sono disciplinate dal presente allegato al CE. Se non vengono indicate differenze, si applica il CE.

Nei centri speciali possono essere collocati alle stesse condizioni i richiedenti l'asilo che sono stati attribuiti ad un Cantone (art. 24a cpv. 2 LAsi). Il presente allegato sui centri speciali si riferisce tuttavia solo ai richiedenti l'asilo collocati nei centri della Confederazione.

1.2 Principi fondamentali

I centri speciali seguono questi principi fondamentali:

- l'alloggiamento in un centro speciale deve essere meno accattivante di quello in un CFA ordinario, in modo da non invogliare comportamenti scorretti.
- In un centro speciale non possono essere accolte richieste di asilo. L'attribuzione ad un centro speciale avviene in linea di principio passando da un CFA.
- L'attribuzione ad un centro speciale deve avvenire rapidamente dopo che si è verificato l'evento rilevante ai fini dell'attribuzione. In questo modo si garantisce un sollievo immediato per il regolare esercizio del CFA attribuyente. Inoltre, così facendo, sia il RA dal comportamento scorretto che gli altri RA capiscono immediatamente il nesso tra un comportamento contrario alle norme e la misura disciplinare e questo è importante a titolo preventivo, sia nel caso specifico che in termini generali.
- La competenza della procedura d'asilo nel caso dell'attribuzione ad un centro speciale resta sempre in capo al CFAcFP della regione d'asilo assegnante. L'attribuzione ad un centro speciale modifica solamente la competenza in materia di alloggio.
- Nei centri speciali sono alloggiati esclusivamente soggetti maggiorenni (art. 15 cpv. 1 OAsi1).
- La notificazione della decisione d'asilo in un centro speciale comporta il venir meno della decisione incidentale relativa all'attribuzione al centro speciale e pone fine alla permanenza nel centro speciale. Il RA deve lasciare il centro speciale il più rapidamente possibile. Per l'esecuzione dell'allontanamento non è competente il Cantone d'ubicazione del centro speciale ma un Cantone della regione d'asilo assegnante.
- La durata dell'attribuzione ad un centro speciale è in linea generale di 30 giorni. In presenza di violazioni meno gravi, la regione che attribuisce il RA può prevedere una durata inferiore. La stessa può invece essere prolungata con una nuova decisione se il comportamento scorretto continua.

2 Attribuzione ai centri speciali

2.1 Prescrizioni di legge

L'attribuzione ad un centro speciale avviene in base all'articolo 24a capoverso 1 LAsi, quando una persona richiedente l'asilo, che si trova in un CFA, compromette considerevolmente la sicurezza e l'ordine pubblici o se con il suo comportamento disturba considerevolmente l'esercizio e la sicurezza del CFA.

2.1.1 Rapporto tra l'attribuzione e l'assegnazione ad un luogo di soggiorno e il divieto di accedere ad un dato territorio

Attribuzione ad un centro speciale:

La SEM attribuisce ad un centro speciale una persona maggiorenne richiedente l'asilo che si trova in un centro della Confederazione e che compromette considerevolmente la sicurezza e l'ordine pubblici o con il suo comportamento disturba considerevolmente il regolare esercizio e la sicurezza del centro della Confederazione. (art. 15 cpv. 1 OAsi1).

Informazione concernente l'assegnazione ad un luogo di soggiorno e il divieto di accedere ad un dato territorio:

La SEM informa immediatamente l'autorità cantonale competente per l'assegnazione ad un luogo di soggiorno o il divieto di accedere ad un determinato territorio ai sensi dell'articolo 74 capoverso 1bis LStr sui motivi dell'attribuzione ad un centro speciale. L'autorità cantonale competente ordina la necessaria assegnazione ad un luogo di soggiorno o il divieto di accedere ad un determinato territorio in relazione alla collocazione in un centro speciale ed informa tempestivamente la SEM (art. 15 cpv. 3 e 4 OAsi1).

Competenza in materia di assegnazione ad un luogo di soggiorno e divieto di accedere ad un dato territorio:

L'autorità cantonale competente impone ad una persona alloggiata in un centro speciale ai sensi dell'articolo 24a LAsi di non abbandonare un territorio che le è stato assegnato o di non accedere a un dato territorio. Per le persone che soggiornano nei centri della Confederazione è competente il Cantone d'ubicazione. Il divieto di accedere ad un dato territorio può essere emanato anche dall'autorità del Cantone in cui si trova tale territorio (art. 74 cpv. 1^{bis} e 2 LStr).

Carcerazione:

Allo scopo di garantire l'attuazione della procedura d'allontanamento o di un procedimento penale in cui può essere pronunciata l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP, la competente autorità cantonale può far incarcerare per sei mesi al massimo, durante la preparazione della decisione in merito al diritto di soggiorno, lo straniero privo di permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio che abbandona il territorio che gli è stato assegnato o accede a un territorio che gli è vietato giusta l'articolo 74 LStr (art. 75 cpv. 1 lett. b LStr).

Se, in prima istanza, è stata notificata una decisione d'allontanamento o d'espulsione secondo la presente legge oppure è stata pronunciata l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP, l'autorità competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può mantenere in

carcere la persona in questione che già vi si trova sulla base dell'articolo 75 LStr o incarcerarla, se sono dati i motivi giusta l'articolo 75 capoverso 1 lettera b LStr (art. 76 cpv. 1 lett. a e b LStr).

Ricorso/attribuzione:

Contro queste misure è ammissibile il ricorso a un'autorità giudiziaria cantonale. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 74 cpv. 3 LStr).

L'assegnazione ad un luogo di soggiorno o il divieto di accedere ad un determinato territorio vanno sempre disposti se una persona viene attribuita ad un centro speciale. La competente autorità giudiziaria cantonale deve valutare nel quadro di una procedura di ricorso solo la legalità (proporzionalità: durata della misura, dimensioni dell'area) dell'assegnazione ad un luogo di soggiorno e del divieto di accedere ad un dato territorio. La verifica della legalità della disposizione di attribuzione nel quadro di una procedura di ricorso è compito del TAF.

2.1.2 Considerevole esposizione a pericolo della sicurezza e dell'ordine pubblici

Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera della persona richiedente l'asilo porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). Si decide di volta in volta se vi sia un'esposizione a pericolo. Bisogna tenere conto del principio di proporzionalità. Si può tenere conto anche di punti di vista di prevenzione generale (sentenza del TF 2C_36/2009 del 20 ottobre 2009, consid. 2.1).

Può esservi, in particolare, una considerevole esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo se contro la persona in questione in più occasioni si è aperto un procedimento ufficiale per comportamento delinquenziale oppure se è stata pronunciata una pena per comportamento delinquenziale (ad es. piccoli furti, viaggiare senza regolare biglietto, mancato rispetto dell'assegnazione ad un luogo di soggiorno//di un divieto di accedere ad un dato territorio). In questo caso si tiene opportunamente conto, in particolare, della gravità e della frequenza dei reati nel quadro della valutazione del singolo caso.

2.1.3 Disturbo considerevole dell'esercizio e della sicurezza

Vi è in particolare un disturbo considerevole dell'esercizio e della sicurezza di un CFA, se la persona richiedente l'asilo viola gravemente il regolamento interno del CFA, segnatamente perché possiede o custodisce armi o stupefacenti oppure infrange ripetutamente un divieto d'uscita(art. 15 cpv. 2 lett. a OAsi1) o non si attiene alle regole di condotta comunicate dal personale del CFA e, per questo motivo, disturba, minaccia o mette in pericolo altri o il personale (art. 15 cpv. 2 lett. b OAsi1).

Va tenuto opportunamente conto della gravità e della frequenza dei disturbi dell'esercizio in questione nel quadro della valutazione del singolo caso e della proporzionalità.

Le minacce serie e le aggressioni fisiche nei confronti del personale del CFA nonché il fatto di mettere in pericolo l'incolumità e la vita nell'alloggio portano invece in linea di principio ad un'attribuzione ad un centro speciale (hanno la precedenza le misure della giustizia penale, innanzitutto la carcerazione preventiva).

2.1.4 Valutazione materiale complessiva

In ogni caso va svolta una valutazione complessiva della condotta della persona in questione, tenendo conto di tutti i comportamenti a carico e discarico e valutando gli avvenimenti che disturbano la sicurezza e l'ordine pubblici nonché i disturbi dell'esercizio.


2.1.5 Prescrizioni di diritto procedurale

La disposizione dell'attribuzione ad un centro speciale avviene in base alle prescrizioni dell'ordinanza del DFGP sulla gestione dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti¹ (di seguito: ordinanza sulla gestione) in materia di misure disciplinari (art. 24 segg.). Valgono in particolare i seguenti principi:

- L'autorità disciplinare prescrivente, ai sensi dell'articolo 27 capoverso 1 dell'ordinanza sulla gestione, è la direzione della regione procedurale del CFA assegnante.
- L'attribuzione ad un centro speciale prima della notificazione della decisione d'asilo di prima istanza vale come decisione incidentale non impugnabile con ricorso distinto e può quindi essere impugnata solo mediante ricorso contro la decisione finale nella procedura d'asilo presso il TAF (art. 107 cpv. 1 LAsi in combinato disposto con l'art. 28 cpv. 2 dell'ordinanza sulla gestione).
- L'attribuzione ad un centro speciale dopo la notificazione della decisione d'asilo di prima istanza avviene con una decisione distinta. Tale decisione di attribuzione è impugnabile con ricorso distinto e direttamente presso il TAF. Il termine di ricorso è di 30 giorni (art. 50 PA in combinato disposto con l'art. 28 cpv. 2 dell'ordinanza sulla gestione).
- Al ricorso contro una decisione d'attribuzione secondo l'articolo 26 capoverso 1 dell'ordinanza sulla gestione ad un centro speciale va detratto l'effetto sospensivo.

¹ L'ordinanza totalmente rivista (RS 142.311.23) entra in vigore il 1° marzo 2019.

2.2 Svolgimento operativo dell'attribuzione



Aspetti fondamentali:

I RA che compromettono considerevolmente la sicurezza e l'ordine pubblici o che con il loro comportamento disturbano considerevolmente l'esercizio e la sicurezza dei centri della Confederazione, sono attribuiti ad un centro speciale (art. 24a cpv. 1 LAsi in combinato disposto con l'art. 15 cpv. 1 e 2 OAsi1).

L'attribuzione fisica ad un centro speciale deve avvenire in linea di principio entro 24 ore dal verificarsi dell'evento rilevante ai fini dell'attribuzione.

Se l'evento rilevante sotto il profilo dell'attribuzione avviene in un giorno festivo o nel fine settimana, la direzione della regione procedurale può prendere la decisione il successivo primo giorno feriale.

A: Adozione delle decisioni

Evento rilevante ai fini dell'attribuzione:

La direzione della regione procedurale decide se un evento sia rilevante ai fini dell'attribuzione. Tale decisione deve essere presa subito dopo l'evento.

Possibilità di carcerazione preliminare e/o carcerazione in vista di rinvio coatto:

Se la direzione della regione procedurale giudica un evento rilevante ai fini dell'attribuzione, si verifica in linea di principio con il Cantone della regione competente la possibilità di una carcerazione preliminare e/o di una carcerazione in vista di rinvio coatto ai sensi dell'articolo 75 e/o 76 LStrl. Solo qualora non vi sia la disponibilità del Cantone per una carcerazione preliminare e/o una carcerazione in vista di rinvio coatto, si persegue la possibilità dell'attribuzione ad un centro speciale.

Attendere le fasi procedurali ancora mancanti:

Ad un centro speciale vengono attribuiti RA da tutte le sei regioni di asilo. Per garantire una procedura d'asilo il più possibile efficiente, la competenza per la procedura d'asilo resta sempre in capo al CFAcFP della regione d'asilo attribuyente.

Visto che sono previsti solo due centri speciali in tutta la Svizzera, la distanza tra i centri procedurali della regione d'asilo competente e i centri speciali di norma è relativamente grande. Per consentire al CFAcFP competente di svolgere le procedure d'asilo il più possibile rapidamente e senza passaggio di mani, anche a distanza, si deve ricorrere, laddove possibile, a videoconferenze. Rappresentano un'eccezione il colloquio per Dublino e l'audizione, che presuppongono la presenza fisica dei RA e che quindi non possono essere svolti in videoconferenza.

Per evitare che i RA interessati dall'attribuzione ad un centro speciale debbano essere trasferiti avanti e indietro tra il centro speciale e il CFA attribuyente, quest'ultimo chiarisce, prima di un'eventuale attribuzione, se sia imminente un colloquio per Dublino o un'audizione. In tal caso l'attribuzione ad un centro speciale viene rimandata a dopo il colloquio per Dublino o l'audizione. Si decide sui differimenti caso per caso. Tuttavia, dall'evento rilevante ai fini dell'attribuzione al trasferimento in un centro speciale possono trascorrere solo pochi giorni.

Allegazioni mediche:

Le allegazioni sanitarie che possono essere fatte valere contro l'attribuzione ad un centro speciale devono essere chiarite attraverso una valutazione medica e considerate nel quadro della verifica del singolo caso.

Occupazione/posti disponibili:

L'attribuzione ad un centro speciale può avvenire solo se vi sono posti disponibili. Se tutti i posti letto nei centri speciali sono occupati, si deve coordinare come procedere con il rappresentante della SEM del centro speciale e le altre regioni di asilo. I differimenti sono decisi caso per caso. Tuttavia, dall'evento rilevante ai fini dell'attribuzione al trasferimento in un centro speciale possono trascorrere solo pochi giorni. In caso di dubbi decide la direzione della regione procedurale competente per il centro speciale.

B: Preparazione del trasferimento

Diritto di essere sentito ed attribuzione:

Se la SEM prende in considerazione l'attribuzione ad un centro speciale, si concede al RA in questione il diritto di essere sentito. Lo svolgimento è il seguente:

- La SEM informa il fornitore di servizi incaricato della rappresentanza legale (art. 12a cpv. 2 LAsi) sui fatti (comunicazione scritta di un collaboratore della SEM o del fornitore di prestazioni di sicurezza o di assistenza), sul termine per l'esercizio del diritto di essere sentiti e sull'intenzione di procedere all'attribuzione ad un centro speciale.²
- La SEM accorda al soggetto in questione il diritto di essere sentito prima dell'attribuzione ad un centro speciale.³
- La SEM decide sull'attribuzione ad un centro speciale dopo aver sentito la persona.
- La SEM informa il fornitore di prestazioni incaricato della rappresentanza legale (art. 12a cpv. 2 LAsi) sull'esito dell'esercizio del diritto di essere sentiti (verbale relativo all'esercizio del diritto di essere sentiti) e, in caso di attribuzione, sul termine dell'attribuzione.

² Secondo il commento alla nuova OAsi 1, alla *persona in questione* viene accordato prima dell'emanazione della decisione di attribuzione ad un centro speciale il diritto di essere sentita (cfr. commento sull'attuazione del progetto riguardante la velocizzazione delle procedure d'asilo, maggio 2018, pag. 34). Nel commento non ci si esprime sul coinvolgimento di un rappresentante legale assegnato o volontario in questa fase procedurale. Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. a PA si può inoltre rinunciare all'audizione preliminare della parte nel caso delle decisioni incidentali non impugnabili con ricorso a titolo indipendente, come in questo caso, se al momento dell'attribuzione non è stata ancora emanata alcuna decisione d'asilo. Infine, in base alla lettera e della stessa norma, è possibile rinunciare all'audizione preliminare quando vi sia pericolo nell'indugio, contro la decisione si possa ricorrere e nessun'altra disposizione conferisca il diritto di essere preliminarmente sentiti. Queste condizioni dovrebbero essere soddisfatte nei casi in cui è già stata presa una decisione in merito alla richiesta di asilo (e quindi la lettera a non trova più applicazione).

³ Non è obbligatorio coinvolgere un eventuale rappresentante legale quando viene preliminarmente concesso il diritto di essere sentiti. Tuttavia, informare il rappresentante legale sui passi procedurali programmati è una regola di correttezza procedurale e di trasparenza. Al contempo, i processi SEM sono configurati in modo da garantire un rapido svolgimento dell'attribuzione ad un centro speciale. Quindi, non si dovrà far dipendere l'esercizio del diritto di essere sentiti oralmente dalla disponibilità in termini di tempo del rappresentante legale ma si potrà svolgere l'audizione preliminare della persona in questione in linea di principio in assenza del rappresentante legale.

Elaborazione di una decisione d'attribuzione:

Un rappresentante della SEM della regione d'asilo attribuyente elabora la decisione di attribuzione e la trasmette, in modo non vincolante, alla SUPR allo scopo di assicurare l'*unité de doctrine*. Non è un rimedio giuridico. Si tratta solo di assicurare che le regioni decidano le attribuzioni per il comportamento scorretto in questione, tenendo conto della proporzionalità e in base a principi unitari (art. 15 cpv. 1 e 2 OAsi1). Non è necessario un immediato riscontro della SUPR per il trasferimento in un centro speciale.

Si distinguono sostanzialmente due tipi di decisioni di attribuzione: una per i RA prima della notificazione della decisione d'asilo ed una per i RA dopo la notificazione della decisione d'asilo. Si differenziano in relazione alle possibilità di ricorso e ai termini di ricorso (vedi punto 2.1.5).

Notificazione della decisione d'attribuzione:

La SEM notifica la decisione d'attribuzione recapitando la decisione al fornitore di servizi incaricato della rappresentanza legale (secondo l'art. 12a cpv. 2 LAsi).

Se al RA non è stato assegnato alcun rappresentante legale, la decisione d'attribuzione viene notificata direttamente al RA. La decisione d'attribuzione viene comunicata immediatamente al rappresentante legale volontario (incl. rappresentante legale assegnato in passato dopo la chiusura definitiva della procedura) (art. 12a cpv. 3 LAsi).

Informazione concernente l'assegnazione ad un luogo di soggiorno e il divieto di accedere ad un dato territorio:

La SEM informa tempestivamente l'autorità cantonale competente per l'assegnazione ad un luogo di soggiorno o il divieto di accedere ad un determinato territorio ai sensi dell'articolo 74 capoverso 1bis LStr sui motivi dell'attribuzione ad un centro speciale (art. 15 cpv. 3 OAsi1).

C: Trasferimento

Trasferimento:

La regione d'asilo attribuyente decide secondo le prescrizioni del CE la modalità di trasporto del RA al centro speciale. In linea di principio è possibile effettuare il trasporto con i mezzi pubblici o con un minibus. Se il trasporto avviene con i mezzi pubblici, la regione d'asilo competente per il centro speciale assicura, se necessario, un servizio navetta dalla località più vicina.⁴

Diritto di essere sentito e notificazione dell'assegnazione ad un luogo di soggiorno e del divieto di accedere ad un dato territorio:

Il cantone d'ubicazione del centro speciale è competente in materia di assegnazione ad un luogo di soggiorno e di divieto di accedere ad un dato territorio, legati all'attribuzione ad un centro speciale (art. 74 cpv. 2 LStrI). La procedura per disporre una misura coercitiva secondo il diritto degli stranieri si orienta al diritto *cantonale* in materia di procedura amministrativa.

⁴ Con questa misura si intende garantire che i RA che arrivano con i mezzi pubblici trovino senza indugio la via per il centro speciale.

La responsabilità per la procedura e quindi anche per l'eventuale coinvolgimento di un rappresentante legale nel garantire il diritto di essere sentiti o nella notificazione dell'assegnazione ad un luogo di soggiorno o del divieto di accedere ad un determinato territorio spetta unicamente all'autorità cantonale.

L'autorità cantonale competente *può* tuttavia chiedere alla SEM di dare esecuzione al diritto di essere sentiti nonché alla notificazione della decisione su suo incarico. Lo svolgimento è il seguente:

- l'autorità cantonale incarica la SEM di concedere il diritto di essere sentito al RA in questione, prima dell'emanazione dell'assegnazione ad un luogo di soggiorno o del divieto di accedere ad un determinato territorio.
- La SEM accorda al RA in questione il diritto di essere sentito e trasmette poi all'autorità cantonale il verbale relativo all'esercizio del diritto di essere sentito.
- L'autorità cantonale comunica alla SEM l'assegnazione ad un luogo di soggiorno o il divieto di accedere ad un determinato territorio.
- La SEM notifica alla persona in questione l'assegnazione ad un luogo di soggiorno o il divieto di accedere ad un determinato territorio e trasmette poi all'autorità cantonale la conferma di ricevuta e la notificazione.
- Il coinvolgimento e l'informazione di un eventuale rappresentante legale nella procedura in materia di diritto degli stranieri sono di responsabilità dell'autorità cantonale. La regione d'asilo competente per il centro speciale supporta l'autorità cantonale negli scambi con il rappresentante legale.

3 Gestione interna dell'occupazione (vedi capitolo 6 del CE)

3.1 Modalità di entrata e uscita (vedi capitolo 6.1 del CE)

Gli orari d'uscita dei RA alloggiati nei centri speciali sono dal lunedì alla domenica dalle ore 09.00 alle 17.00. Non è prevista l'uscita durante il fine settimana, che nei CFA ordinari è dalla mattina del venerdì alle ore 09:00 fino alla domenica sera alle ore 19:00 (art. 17 cpv. 3 dell'ordinanza sulla gestione).

4 Assistenza (vedi capitolo 7 del CE)

4.1 Personale addetto all'assistenza: quantità (vedi capitolo 7.2 del CE)

Principio:

Il personale del fornitore di prestazioni di assistenza nei centri speciali è potenziato per poter assistere con particolare intensità i RA renitenti che essi accolgono. Ciò è teso a garantire l'esercizio sicuro ed ordinato del centro speciale e la sicurezza della zona in cui esso è ubicato.

Il fornitore di prestazioni di assistenza provvede affinché la giornata si svolga in modo altamente strutturato e vi sia un alto livello di attività. I lavori domestici e i programmi d'occupazione proposti quotidianamente e ai quali i RA possono partecipare su base volontaria, tengono occupati i RA e influiscono così positivamente sul comportamento dei RA renitenti.

Definizione dei FTE:

La Sem definisce per i centri speciali il numero di FTE a disposizione del fornitore di prestazioni di assistenza, che assicura che gli orari di assistenza definiti siano coperti da sufficiente personale addetto all'assistenza.

L'occupazione dei centri speciali può variare rapidamente da 0 RA alla capacità massima perché nel giro di 24 ore possono essere fatte attribuzioni da tutti i CFA. In deroga all'articolo 13 delle convenzioni quadro con i fornitori di prestazioni di assistenza AOZ e ORS del novembre 2013, il fornitore di prestazioni di assistenza adegua entro 24 ore le risorse di personale impiegate nei centri speciali all'occupazione comunicata dalla SEM.

Il maggiore fabbisogno di personale a causa dell'aumento dell'occupazione può essere coperto nelle prime 24 ore attingendo al personale di un altro alloggio del FP Assistenza, nella stessa regione procedurale. In linea di principio, in tale caso, si impiegano i nuovi collaboratori del fornitore di prestazioni di sicurezza, meno esperti, nei CFA ordinari e quelli più esperti nei centri speciali. Se il fabbisogno di personale nei centri speciali resta alto per il periodo di una settimana, si mobilitano le necessarie risorse di personale aggiuntive.

Fondamenti:

- Convenzioni quadro con i fornitori di prestazioni di assistenza AOZ e ORS del novembre 2013
- Objektvertrag Betreuung und externe Beschäftigung von Asylsuchenden im besonderen Zentrum (besoZ) Les Verrières del 13 settembre 2018

4.2 Piccola somma per le spese personali (vedi capitolo 7.7 del CE)

Nei centri speciali, contrariamente a quando accade nei CFA ordinari, non viene corrisposta la piccola somma per le spese personali (art. 12 dell'ordinanza sulla gestione).

5 Occupazione (vedi capitolo 8 del CE)

5.1 Offerte di formazione (vedi capitolo 8.3 del CE)

5.1.2 Istruzione scolastica di base (vedi capitolo 8.3.1 del CE)

I RA che sono assegnati ai centri speciali sono tutti maggiorenni e quindi non sono più in linea di principio in età scolastica. Non c'è quindi istruzione scolastica di base nei centri speciali.

5.1.3 Ulteriori offerte di formazione (vedi capitolo 8.3.2 del CE)

La competente sezione P&A decide nel caso specifico in merito all'offerta di corsi di lingua. Non sussiste alcun diritto in tal senso.

5.2 Offerte per il tempo libero (vedi capitolo 8.4 del CE)

5.2.2 Attività in generale (vedi capitolo 8.4.1 del CE)

La direzione del fornitore di prestazioni di assistenza nel centro speciale decide d'intesa con la sezione P&A competente circa le attività offerte per il tempo libero. Il fornitore di prestazioni di assistenza provvede affinché la giornata si svolga nel modo più strutturato possibile e vi sia un alto livello di attività.

5.3 Programmi d'occupazione (vedi capitolo 8.5 del CE)

Per la partecipazione ai programmi d'occupazione di pubblica utilità può essere riconosciuto ai RA un corrispettivo in denaro (art. 10 cpv. 5 dell'ordinanza sulla gestione). Nei centri speciali, diversamente rispetto ai CFA ordinari, esso può essere riconosciuto solo sotto forma di prestazioni in natura. Valgono come parametri di riferimento gli importi dei CFA ordinari.

6 Salute e assistenza medica (vedi capitolo 9 del CE)

6.1 Spese sanitarie e assicurazione malattie (vedi capitolo 9.13 del CE)

La permanenza in un centro speciale non giustifica l'assunzione di una nuova residenza. I RA con l'assicurazione malattie restano assicurati nel Cantone d'ubicazione del CFA che li ha inviati.

7 Sicurezza (vedi capitolo 10 del CE)

7.1 Personale di sicurezza: quantità (vedi capitolo 10.3 del CE)

Principio:

Il personale di sicurezza è rafforzato nei centri speciali, a garanzia del loro esercizio sicuro ed ordinato e della sicurezza della zona circostante il centro speciale.

Definizione dei servizi:

La SSI definisce per i centri speciali il numero di servizi a disposizione del fornitore di prestazioni di sicurezza.

Il fornitore di prestazioni di sicurezza assicura che vi sia sufficiente personale di sicurezza in loco per svolgere le mansioni di ogni giorno.

L'occupazione dei centri speciali può variare rapidamente da 0 RA alla capacità massima perché entro 24 ore possono essere fatte attribuzioni da tutti i CFA. Il fornitore di prestazioni di sicurezza adegua entro 24 ore le risorse di personale impiegate nel centro speciale all'occupazione comunicata dalla SEM.

Il maggiore fabbisogno di personale a causa dell'aumento dell'occupazione può essere coperto nelle prime 24 ore attingendo al personale di un altro alloggio del fornitore di prestazioni di sicurezza, nella stessa regione procedurale. In linea di principio, in tale caso, si impiegano i nuovi collaboratori del FP Sicurezza, meno esperti, nei CFA ordinari e quelli più

esperti nei centri speciali. Se il fabbisogno di personale nei centri speciali resta alto per il periodo di una settimana, si mobilitano le necessarie risorse di personale aggiuntive.

8 Trasporto di persone (vedi capitolo 15 del CE)

Il punto 3 della direttiva interna sulla consegna di biglietti per trasporti pubblici del 1° marzo 2019 nei CFA non si applica ai RA alloggiati nei centri speciali.

9 Elenco delle modifiche

Versio- ne	Modifica	Data adozione	Data messa in vigore	Autore
1.0		29.10.2018 (SMA)	01.03.2019	Muol
1.1	Cap. 1.2. Principi fondamentali: la durata dell'attribuzione è stata portata da 14 a 30 giorni	21.02.2019 (proposta Gam)	01.04.2019	Muol